

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2915

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo dell'Accordo	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il nuovo Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Spagna aggiorna e sostituisce il precedente Accordo firmato a Madrid il 5 novembre 1966.

Esso tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e costituisce, congiuntamente all'allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

L'articolo 1 definisce il termine film, comprensivo non solo delle opere cinematografiche, ma anche di *fiction*, di animazione e documentari.

L'articolo 2 prevede l'estensione ai film di coproduzione italo-spagnola dei vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali.

L'articolo 3 prevede l'approvazione delle Autorità competenti per la realizzazione dei film in coproduzione.

L'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano disporre di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e di una qualificata esperienza professionale.

L'articolo 5 prevede il ricorso, per l'approvazione dei progetti, alle Norme di procedura previste nell'allegato al presente Accordo.

L'articolo 6 stabilisce la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi.

L'articolo 7 estende la possibilità di partecipare alla realizzazione dei film a registi,

interpreti e tecnici degli altri Paesi dell'Unione europea.

L'articolo 8 definisce le modalità di partecipazione alle coproduzioni multilaterali.

L'articolo 9 prevede un equilibrio finanziario, artistico e tecnico, nonchè del numero dei film distribuiti e diffusi.

L'articolo 10 fissa le disposizioni per i lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio.

L'articolo 11 riguarda le facilitazioni per l'importazione temporanea del materiale cinematografico e per l'ingresso e soggiorno dei cittadini dell'altro Paese contraente.

L'articolo 12 riguarda la ripartizione dei proventi e dei territori.

L'articolo 13 stabilisce le condizioni di esportazione dei film in Paesi dove vige il contingentamento.

L'articolo 14 specifica l'uso della dizione «coproduzione italo-spagnola» e «coproduzione ispano-italiana».

L'articolo 15 riguarda la partecipazione dei film in coproduzione ai festival internazionali.

L'articolo 16 fissa le deroghe alle disposizioni dei precedenti articoli.

L'articolo 17 stabilisce il rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso, distribuzione e proiezione dei film nei due Paesi.

L'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione Mista per verificare le condizioni di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 19 prevede una durata di due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, rinnovabile tacitamente per altri due anni.

Le Norme di procedura, di cui all'allegato, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna in materia di co-produzione e relazioni cinematografiche comporta un onere per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista (articolo 18), che si riunirà alternativamente in Spagna ed in Italia.

Nell'ipotesi di una riunione ogni due anni in Spagna, alla quale partecipano tre funzionari per un periodo di tre giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 persone x 3 giorni)	L.	1.620.000
---	----	-----------

diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 103 al cambio di lire 1.750 = lire 180.000, cui si aggiungono lire 54.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 234.000 viene ridotto di lire 60.000 corrispondente ad un terzo della diaria (lire 174.000 + lire 49.000 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 223.000 x 3 persone x 3 giorni)	»	2.007.000
---	---	-----------

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Madrid (lire 1.753.000 x 3 persone = lire 5.259.000 + lire 263.000, quale maggiorazione del 5 per cento)	»	5.522.000
--	---	-----------

Totale onere (articolo 18)	L.	9.149.000
----------------------------	----	-----------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 1998 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 9.149.000, in cifra tonda lire 9.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione e relazioni cinematografiche tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, con allegato, fatto a Bologna il 10 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

ACCORDO DI COPRODUZIONE E RELAZIONI CINEMATOGRAFICHE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SPAGNA

La Repubblica Italiana e il Regno di Spagna

Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra i due Paesi;

Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra Italia e Spagna

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ognuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Articolo 2

I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.

Comunque, le Autorità competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che le concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche.

Detta limitazione dovrà essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verrà approvato il progetto di coproduzione.

Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

Articolo 3

La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorità competenti.

Ciascuna Parte notificherà all'altra, per le vie diplomatiche, le Autorità competenti nel proprio Paese per l'approvazione dei progetti di coproduzione.

Articolo 4

Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione tanto tecnica che finanziaria e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta dalle Autorità competenti menzionate nell'articolo 3.

Articolo 5

Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le Norme di Procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso.

Questa approvazione è irrevocabile, salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.

Articolo 6

La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 80%).

L'apporto del coproduttore minoritario deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorità competenti dei due Paesi.

Si considera personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate, come tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente.

In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includerà almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato.

A tali fini, l'attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

Articolo 7

I film devono essere realizzati da registi italiani o spagnoli, o provenienti da un Paese dell'Unione Europea, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalità italiana o spagnola, o appartenenti a un Paese dell'Unione Europea.

Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi.

Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori. Potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorità competenti.

Articolo 8

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.

Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

Articolo 9

Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).

Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali spagnoli e italiani distribuiti e/o diffusi in Italia e in Spagna, che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo.

La Commissione Mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminerà il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adotterà le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

Articolo 10

I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

- Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel Paese del coproduttore maggioritario.
- Ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.
- Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.
- In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio di questo Paese.
- L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.

Articolo 11

Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti faciliterà l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte.

Nello stesso modo, autorizzerà l'ingresso e l'uscita, senza assoggettamento ad imposte indirette, del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 12

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

Articolo 13

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

- a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.
- b) Nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.
- c) In caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del regista.
- d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

Articolo 14

I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italo-spagnola" o "Coproduzione ispano-italiana".

Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

Articolo 15

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.

Articolo 16

In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo, possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita sei film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni:

- 1) Avere una qualità tecnica e un valore artistico o spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorità competenti dei due Paesi.
- 2) Avere un costo uguale o superiore a 2,4 miliardi di lire o l'equivalente in pesetas.
- 3) Comportare una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento), che potrà essere limitata all'ambito finanziario, in conformità al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di costo del film sia superiore a 5 miliardi di lire italiane o l'equivalente in pesetas, l'apporto minoritario può essere ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento). Eccezionalmente, le Autorità competenti potranno approvare percentuali di partecipazione finanziaria superiore al 20 % (venti per cento).
- 4) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalità dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso, la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari.
- 5) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla ripartizione degli incassi.

Il beneficio della coproduzione bilaterale sarà concesso soltanto ad ogni opera, previa autorizzazione, concessa, caso per caso, dalle Autorità italiane e spagnole competenti.

In ogni caso, nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovrà aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria spagnola. Gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovranno essere globalmente equilibrati. Ai fini del suddetto equilibrio, potrà tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo dell' articolo 9 del presente Accordo.

Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione Mista si riunirà allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario è rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione.

Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorità competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocità, caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

Articolo 17

L'ingresso, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Spagna e di quelli spagnoli in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Ugualmente, le Parti contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Articolo 18

Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di applicazione del presente Accordo, al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'attuazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.

Si riuniranno, nell'ambito di una Commissione Mista che avrà luogo, di massima, una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.

Articolo 19

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data del perfezionamento delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo, e sostituirà il precedente Accordo firmato a Madrid il 5 novembre 1966.

Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo.

Ognuna delle Parti potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.


La risoluzione anticipata del presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bologna il 10.9.1997..... in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL REGNO DI SPAGNA


Walter VELTRONI
Esperanza AGUIRRE GIL de BIEDMA

ALLEGATO

NORME DI PROCEDURA

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrà essere presentata simultaneamente alle due Parti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherà la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta.

A completamento delle domande, per beneficiare dei contenuti del presente Accordo, dovranno essere allegati:

- I. Sceneggiatura e soggetto;
- II. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;
- III. Copia del contratto di coproduzione, stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.

(*) Il contratto dovrà contenere i seguenti requisiti:

- 1) Titolo del film;
- 2) Identificazione dei produttori contraenti;
- 3) Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se è stato tratto da una fonte letteraria;
- 4) Nome e cognome del regista (è concessa una clausola di sostituzione in caso di necessità);
- 5) Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che, se del caso, dovrà corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici;
- 6) Piano finanziario;
- 7) Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori;
- 8) Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potrà essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantità fissa, sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 5 miliardi di lire italiane o l'equivalente in pesetas;

9) Clausola che descriva le misure da prendere se:

A. Dopo una considerazione completa del caso, le Autorità competenti di uno dei Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti;

B. Ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi;

10) La data di inizio delle riprese;

11) Clausola che preveda la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;

12) Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorità competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.

IV. Contratto di distribuzione, una volta firmato;

V. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalità e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalità e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;

VI. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;

VII. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori;

Le Autorità competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.

Di norma, prima dell'inizio delle riprese del film, si dovrà sottoporre alle Autorità competenti la sceneggiatura definitiva (compresi i dialoghi).

Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benessere delle Autorità competenti di entrambi i Paesi.

Le Autorità competenti si terranno informate delle proprie decisioni.